

Codice A1813C

D.D. 2 agosto 2022, n. 2384

**L.r. n° 12/2004 - D.G.R. n° 44-5084/2002 - R.D. n° 368/1904 - R.D. n° 523/1904 Autorizzazione idraulica e concessione demaniale per interventi di manutenzione idraulico-forestale su superfici appartenenti al demanio idrico fluviale lungo il corso del torrente Chisola ricadenti nel comune di Piossasco e Cumiana (TO) - Fascicolo n° To.CB38/2022 Richiedente: Comune di Piossasco (P. IVA 01614770012).**



**ATTO DD 2384/A1813C/2022**

**DEL 02/08/2022**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,  
TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino**

**OGGETTO:** L.r. n° 12/2004 - D.G.R. n° 44-5084/2002 - R.D. n° 368/1904 - R.D. n° 523/1904  
Autorizzazione idraulica e concessione demaniale per interventi di manutenzione idraulico-forestale su superfici appartenenti al demanio idrico fluviale lungo il corso del torrente Chisola ricadenti nel comune di Piossasco e Cumiana (TO) - Fascicolo n° To.CB38/2022  
Richiedente: Comune di Piossasco (P. IVA 01614770012).

**VISTI:**

- la richiesta di autorizzazione idraulica e concessione demaniale per interventi di manutenzione idraulico-forestale su superfici appartenenti al demanio idrico fluviale lungo il corso del torrente Chisola ricadenti nel comune di Piossasco e Cumiana (TO) - Fascicolo n° To.CB38/2022 presentata dal Comune di Piossasco (P. IVA 01614770012) per complessivi mq 14400, di cui mq 9400 nel comune di Piossasco e mq 5000 nel comune di Cumiana, come meglio individuate nella cartografia catastale allegata alle istanze;
- la deliberazione della Giunta Comunale n.72 del 06/04/2022 con l'approvazione del progetto di manutenzione idraulico-forestale dell'asta del torrente Chisola.

**CONSIDERATO che:**

- l'intervento interessa superfici appartenenti al demanio idrico fluviale in sinistra e destra idrografica del torrente Chisola nel territorio comunale di Piossasco dal ponte della ex ss589 al confine con Cumiana e in territorio di Cumiana fino al centro abitato, per una superficie pari a complessivi mq 14400 per realizzare interventi di manutenzione idraulico-forestale finanziati dal Settore Difesa del Suolo della Regione Piemonte con D.D. n.3832 del 17/11/2017 nonché la comunicazione prot. n. 6891/2022 del 17/02/2022 da parte del medesimo Settore Regionale di proroga dei tempi per l'avvio dei lavori.

- In data 01/03/2022 il comune di Piossasco informava il comune di Cumiana del finanziamento ricevuto comunicando il nominativo dell'ingegnere incaricato e in data 04/03/2022 il comune di Cumiana dava il proprio nulla osta all'esecuzione dei lavori di manutenzione

- Il tratto di corso d'acqua in esame non rientra nella rete Natura 2000. Gli interventi in progetto ricadono all'interno della fascia A.

- lungo il corso d'acqua si rileva lo sviluppo di vegetazione in alveo e sulle sponde a rischio sradicamento e fluitazione in caso di eventi meteorici particolarmente intensi.

- sono presenti in alveo rifiuti, in parte conseguenza di eventi di piena che hanno trasportato a valle materiali di varia natura (teli, ramaglie, materiale abbandonato sulle sponde) ed in parte deliberatamente scaricati (inerti da demolizione, elettrodomestici, ecc.)

- i depositi di materiale litoide, nel comune di Cumiana presentano problematiche legate all'ostruzione della luce degli attraversamenti della viabilità comunale, mentre nel comune di Piossasco la bassa pendenza del fondo alveo favorisce l'andamento marcatamente meandriforme, con zone di accumulo di materiale e relativi tratti di sponda in erosione.

- gli interventi di ricalibratura prevedendo lo spostamento di materiale dalla parte interna della curva alla parte esterna e non comportano modifica della sezione di deflusso e quindi non modificano la capacità di smaltimento della portata

- il progetto individua i siti ove è necessario intervenire, con limitati interventi di ricalibratura delle sezioni o pulizia degli attraversamenti, al fine di garantire il corretto deflusso delle acque. Il materiale di scavo viene reimpiegato in situ per colmare erosioni di sponda.

- l'intervento all'interno dell'alveo inciso, sulle sponde ed entro 10 m dal ciglio di sponda si configura come di manutenzione idraulica ed il valore delle piante, secondo quanto previsto dal Regolamento 06 dicembre 2004 n. 14/R, è considerato nullo;

Secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 10 del D.P.G.R. n° 14/R/2004 il richiedente è esonerato dal versamento della cauzione prevista dal comma 1 dello stesso articolo;

Secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 7 del D.P.G.R. n° 14/R/2004 il richiedente non è tenuto al versamento delle spese di istruttoria;

tutto ciò premesso il sottoscritto Funzionario esprime, sotto il profilo tecnico, parere favorevole alla realizzazione degli interventi previsti ed al rilascio della autorizzazione ai soli fini idraulici secondo quanto previsto dal Regio Decreto 25 luglio 1904, n.523 e della concessione breve per taglio piante.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.g.r. 1-4046 del 17/10/2016;

per le ragioni espresse in premessa

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie"
- il Piano Stralcio Fasce Fluviali (PSFF) ed il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) - Interventi sulla rete idrografica e sui versanti (L. 18 maggio 1989 n.183, art. 17 comma 6 ter e s.m.i) adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 in data 26 aprile 2001
- la Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004"
- il D.P.G.R. 06 dicembre 2004, n. 14/R, recante "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni" in attuazione dell'art 1 della L.r. n. 12/2004
- la D.G.R. 30 novembre 2015, n. 18-2517 recante "Gestione del demanio idrico (L.r. n.

12/2004 e D.P.G.R. n. 14/R/2004). Approvazione prospetto per la determinazione dei canoni per le concessioni di occupazione di area demaniale per il taglio di vegetazione arborea"

- la Legge regionale 17 dicembre 2018, n. 19, "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale Anno 2018", che ha sostituito l'Allegato A della L.r. n° 17/2013 contenente i canoni ed i valori unitari da applicare alle concessioni demaniali
- la Determinazione Dirigenziale n° 3484 del 24/11/2021 del Responsabile del Settore Attività giuridica ed amministrativa DA1801B, con la quale è stato individuato il coefficiente di aggiornamento dei canoni delle concessioni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile ed è stato predisposto il testo coordinato dell'Allegato A della L.r. n° 19/2018;
- il Parere dell'Avvocatura dello Stato in data 12/07/1993 e la Circolare del Ministero delle Finanze in data 29/12/1993, secondo i quali il valore del materiale divelto è nullo
- il D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4, "Gestione e promozione economica delle foreste"
- il D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011, recante "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) Abrogazione dei Regolamenti regionali 15 febbraio 2010 n° 4/R, 4 novembre 2010 n° 17/R e 3 agosto 2011 n° 5/R", di seguito denominato "Regolamento forestale", come modificato con il D.P.G.R. n° 4/R del 6 luglio 2015, ed in particolare l'art. 6 "Autorizzazione con progetto di intervento";
- il D.P.G.R. n° 8/R del 29/12/2020, recante "Disciplina dell'albo delle imprese del Piemonte che eseguono lavori o forniscono servizi forestali di cui all'articolo 10, comma 8, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34. Abrogazione del regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 2. ";
- la D.G.R. n° 46-5100 del 18 dicembre 2012 "Identificazione degli elenchi (Black List) delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte e promozione di iniziative di informazione e sensibilizzazione";
- a D.G.R. n. 23-2975 del 29 febbraio 2016 "Aggiornamento degli elenchi approvati con la DGR n° 46-5100 del 18 dicembre 2012 e approvazione delle misure di prevenzione/gestione/lotta e contenimento delle specie vegetali più problematiche per il territorio piemontese";
- la D.G.R. 27 Maggio 2019, n. 24-9076 "Aggiornamento elenchi (Black List) delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte approvati con DGR 33-5174/17" e approvazione del documento "Linee guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale".
- la D.G.R. n° 23-4637 in data 06/02/2017 "LR 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione."
- la D.G.R. n° 4-3018 in data 26/03/2021 "L.r. n° 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione. Modifica dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017 "
- la D.D. n° 1717 del 04/11/2005 "Misure di semplificazione dei procedimenti di

concessione del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile";

- la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente
- la D.D. n° 3484 del 24/11/2019 del Responsabile del Settore Attività giuridica ed amministrativa DA1801B, con la quale è stato individuato il coefficiente di aggiornamento dei canoni delle concessioni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile ed ha provveduto a predisporre il testo coordinato dell'Allegato A della L.r. n° 19/2018
- gli art. 86 e 89 del D.lgs. n. 112/1998
- l'art. 59 della L.r. n° 44/2000
- l'artt. 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001
- l'art. 17 della Legge regionale n° 23 in data 28 luglio 2008

*determina*

1) di autorizzare, secondo quanto previsto dal Regio Decreto 25 luglio 1904, n.525, esclusivamente ai soli fini idraulici, Fascicolo n° TO.CB.38/2022, il Comune di Piossasco (P. IVA 01614770012), con sede in Piazza Tenente Nicola n.4 – cap 10045 Piossasco (TO), per interventi di manutenzione idraulico-forestale su superfici appartenenti al demanio idrico fluviale lungo il corso del torrente Chisola nel territorio comunale di Piossasco dal ponte della ex ss589 al confine con Cumiana e in territorio di Cumiana fino al centro abitato, per una superficie pari a complessivi mq 14400 meglio individuata nella cartografia allegata all'istanza, e di rilasciare la concessione breve Fascicolo TO.CB.38/2022, subordinatamente all'osservanza delle successive prescrizioni:

- a) l'intervento dovrà essere realizzato nel rispetto delle successive prescrizioni tecniche, nella posizione e con le caratteristiche indicate negli elaborati allegati alla istanza;
- b) nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore. Il taglio dovrà interessare unicamente le superfici individuate nell'istanza ricadenti nei comuni di Piossasco e Cumiana per una superficie pari a complessivi mq 14400, meglio individuate nella cartografia allegata. Eventuali varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza. L'eventuale realizzazione in fase esecutiva di opere provvisorie e/o piste di cantiere su sedime demaniale e/o nella fascia di rispetto prevista art. 96 del R.D. n° 523/1904, attualmente non previste, sia oggetto di specifica istanza al fine di ottenere la relativa autorizzazione
- c) l'intervento dovrà essere ultimato nel termine di 12 mesi dal suo inizio. L'intervento dovrà essere completato, a pena della sua decadenza, entro tale termine, con la condizione che, una volta iniziati, i lavori siano eseguiti senza interruzione, fatte salve cause di forza maggiore non imputabili al Concessionario;
- d) è consentito l'accesso in alveo con mezzi meccanici per l'asportazione del materiale legnoso senza la realizzazione di nuovi accessi. Le operazioni di taglio ed asportazione del materiale di risulta dovranno essere condotte senza causare pregiudizio agli argini ed alle sponde;
- e) secondo quanto disposto dalla lettera f), comma 2 dell'articolo 29 delle N.d.A. del PAI, all'interno della Fascia A del PAI è vietato il deposito a cielo aperto del materiale d'esbosco e dei mezzi d'opera, ancorché provvisorio;
- f) è fatto assoluto divieto di:
  - depositare, anche temporaneamente, materiali e mezzi che determinino la pregiudizievole restrizione della sezione idraulica, e comunque, più in generale, che possano causare turbativa del buon regime idraulico;
  - asportare materiale inerte di qualunque natura al di fuori dell'alveo;

- depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi
- rimuovere i ceppi dal ciglio di sponda come disposto dall'art. 96, lettera c, del R.D. n° 523/1904;
- g) in base all'art. 37 comma 2) lettera a) del Regolamento Forestale, l'intervento di taglio della vegetazione lungo la sponda dovrà avere carattere manutentivo, conservando le associazioni vegetali ad uno stadio giovanile, ed eliminando tutti i soggetti già sradicati, con apparato radicale sostanzialmente esposto, senescenti, instabili, inclinati o deperienti, esposti alla fluitazione in caso di piena;
- h) in base all'art. 37 comma 2) lettera b) del Regolamento Forestale, l'intervento di taglio della vegetazione entro una fascia di 10 metri dal ciglio di sponda dovrà comunque garantire la conservazione dei consorzi vegetali che colonizzano in modo permanente gli habitat ripari e le zone soggette ad inondazione caratterizzati da stabilità fisico-meccanica e deve lasciare in posto almeno il 20% di copertura (soggetti stabili).  
Dovrà essere rimossa la copertura forestale che può essere esposta alla fluitazione in caso di piena. La rimozione dovrà interessare le piante morte già sradicate o con apparato radicale sostanzialmente esposto, gli esemplari arborei ed arbustivi senescenti, instabili o deperienti che possono essere causa di ostacolo al regolare deflusso delle acque.
- i) la sola rimozione delle cataste di legname fluitato e accumulato in alveo in corrispondenza delle aree indicate nella relazione forestale e nella relativa integrazione è da considerarsi manutenzione idraulica. Per questo motivo la rimozione può essere eseguita anche al di fuori del periodo previsto per il taglio selvicolturale.
- l) è fatto divieto assoluto di formare accessi definitivi all'alveo, trasportare materiali inerti fuori dallo stesso, depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi.
- m) le opere eventualmente già realizzate in difformità alla presente concessione dovranno essere oggetto di regolarizzazione ed ove fossero ritenute non ammissibili di messa in pristino;

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.r. n° 22/2010.

Avverso la presente determinazione è possibile presentare ricorso amministrativo innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dal presente provvedimento o dal momento in cui se ne sia determinata la piena ed effettiva conoscenza.

IL DIRIGENTE (A1813C - Tecnico regionale - Città metropolitana di Torino)

Firmato digitalmente da Elio Pulzoni